

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI e/o BENEFICI ECONOMICI ASSISTENZIALI A PERSONE FISICHE

Premessa

L'azione del Comune si rivolge in specifico a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e relazionale e a rischio di emarginazione.

Si ritiene importante rilevare in premessa che per quanto attiene l'assistenza economica, non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzando progetti di rete.

Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, che all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale.

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. In particolare in ottemperanza e conformità alla normativa vigente statale, Regionale e allo Statuto Comunale.

ART. 2 Obiettivi

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Concorezzo vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il

principio della sussidiarietà concorrono a supportare le famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

ART. 3 Destinatari

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento come previsto dall'art.2 della L. 328/2000 e dall'art.6 della L.R. 3/2008:

- Cittadini italiani residenti nel Comune di Concorezzo;
- I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno;
- Gli apolidi residenti nel Comune;
- I profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- I cittadini e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e dove non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi del Comune, Regione e dello Stato di appartenenza. Sarà cura del Servizio Sociale prendere gli opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

ART. 4 Condizione economica del richiedente

Il beneficio economico viene riconosciuto alle persone singole o ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno. La valutazione dello stato di bisogno deve in prima

istanza considerare la situazione economica del richiedente, tenendo conto dell'ISEE, dell'ISEEC e del progetto individuale se previsto.

I.S.E., I.S.E.E. e I.S.E.E.C.

4.1 Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'articolo 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i.:

- | • numero dei componenti | Parametro |
|-------------------------|-----------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
 - maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, o di invalidità superiore al 66%;
 - maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

4.2 Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 3 Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

4.3 Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

4.4 Indicatore situazione economica equivalente comunale (I.S.E.E.C.)

Si richiede per calcolare l'I.S.E.E.C. la certificazione I.S.E.E..

Per il calcolo dell'I.S.E.E.C., dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (*pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni, Inail, ecc.*), *gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, Legge Regionale 28/91, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio etc.); e le spese relative al pagamento del mutuo per la casa di abitazione (nella misura massima dell'importo per spese di affitto convenzionalmente detratto nel calcolo dell'ISE) secondo la seguente formula:*

ISEEC= ISE nucleo familiare + altre entrate/risorse – spese mutuo per acquisto casa di abitazione: parametro di equivalenza

4.5 Aggiornamento certificazione I.S.E.E./I.S.E.E.C.

Il richiedente il contributo economico, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Il Comune può sempre richiedere all'interessato la presentazione di una nuova certificazione ISEE e procedere al ricalcolo dell'ISEEC per aggiornare lo stesso in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o in presenza di modificazioni di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate da autocertificazione del richiedente, esplicitiva del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante, come da modello allegato.

4.6 Verifica e controllo

Il Comune controlla, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità delle dichiarazioni rese e confronta i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali delle persone ammesse al contributo economico con i dati in possesso del sistema informativo comunale e del Ministero delle Finanze.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

L'Amministrazione Comunale può anche chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

In caso di dichiarazioni mendaci il Comune, può provvedere all'immediata revoca del contributo.

ART. 5 Presa in carico e Progetto assistenziale individualizzato

I destinatari di cui all'art.3 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all' art.2.

La presa in carico si articola in tre momenti:

1. Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. Predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

ART. 6 Requisiti per l'accesso

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

- Essere residenti nel Comune di Concorezzo come previsto al precedente art. 3;
- Presentare una situazione economica non superiore ai limiti indicati per ciascun intervento, valutato mediante i criteri e i parametri di cui al presente regolamento;
- Non essere titolare di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, diversi dall'alloggio abitato dal nucleo stesso ed adeguato alle proprie esigenze;
- Essere in condizioni sociali o familiari precarie;
- Non aver effettuato richieste ripetute e abitudinarie;
- Essere in uno stato di bisogno accertato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione
- Collaborare alla "presa in carico" del Servizio Sociale e accettare il progetto assistenziale individualizzato.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune, su motivata relazione dell'Assistente Sociale, si può eccezionalmente prescindere dal requisito reddituale.

ART. 7 Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

- A. Contributo per il Minimo Vitale (MV)
- B. Contributo di sostegno all'autonomia (CSA)
- C. Contributo Straordinario (CS)

A) Contributo per il minimo vitale:

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Viene assunta come soglia di minimo vitale il valore ISEEC pari all'importo annuale dell'assegno sociale secondo la tabella allegata (ALLEGATO A) aggiornata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Accedono al contributo di minimo vitale le persone di cui al precedente art. 3, che **siano certificate come inabili al lavoro** e con un ISEEC inferiore al

predetto valore soglia di minimo vitale in assenza di parenti tenuti ad intervenire solidalmente in loro aiuto ed in grado di provvedervi.

L'ammontare massimo annuo del contributo non potrà superare, di norma, la differenza tra il valore del minimo vitale come sopra individuato, e l'ISEEC del richiedente, suddiviso in rate mensili. In via alternativa il contributo potrà essere erogato sotto forma di prestazioni e/o servizi (per es. esenzioni dal pagamento di servizi, buoni spesa ecc.).

B) Contributo di sostegno all'autonomia:

Per Contributo di sostegno all'autonomia si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. La concessione è connessa all'elaborazione di un più complessivo progetto di assistenza individualizzato (P.A.I.), che la persona interessata sottoscrive.

Possono accedere al CSA le persone di cui al precedente articolo 3, che hanno un ISEEC non superiore al limite individuato annualmente dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione tale limite viene fissato in € 10.000.

Il CSA ha carattere temporaneo e non può pertanto prevedere di norma una durata superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare. La durata dell'intervento può essere prorogata oltre i sei mesi, su motivata proposta dell'Assistente Sociale, nei seguenti casi:

- a) situazioni di accertata difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro per età avanzata, fragilità fisico-psichica o gravosità del carico familiare di cura;
- b) nuclei familiari in particolare condizioni di fragilità e con presenza di minori a rischio di emarginazione.

L'importo del contributo viene stabilito dal Responsabile del Settore sulla base di proposta motivata dell'Assistente Sociale di riferimento. In ogni caso l'importo complessivo dell'intervento non può superare di norma il 30% del valore annualmente stabilito per il minimo vitale, rapportato alla effettiva composizione del nucleo familiare.

Il CSA può concretizzarsi in via alternativa sotto forma di prestazioni e/o servizi (per es. esenzioni dal pagamento di servizi scolastici, buoni spesa, ecc.).

I soggetti ammessi al CSA hanno l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di assistenza individualizzato eventualmente connesso all'erogazione del contributo;
- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione derivante dalle mutate condizioni di reddito e di composizione familiare, dichiarate al momento della presentazione della domanda;

In caso di inadempienze, il Comune sospende o riduce l'importo del contributo.

C) Contributi straordinari una tantum:

Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio. Nello specifico possono accedere ai CS le persone di cui all'art.3 che presentano un ISEEC non superiore a quanto previsto per il CSA maggiorato del 20%.

L'importo del contributo viene stabilito dal Responsabile del Settore sulla base di proposta motivata dell'Assistente Sociale di riferimento. In ogni caso l'importo complessivo massimo dell'intervento non può superare la rata mensile del valore annualmente stabilito per il minimo vitale, rapportato alla effettiva composizione del nucleo. Il contributo straordinario non è comunque ripetibile durante l'anno nei confronti di appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Il CS può concretizzarsi in via alternativa sotto forma di prestazioni e/o servizi (per es. esenzioni del pagamento dei servizi scolastici, buoni spesa, ecc.)

ART. 8 Istruttoria della domanda

Per accedere agli interventi di assistenza economica del Comune gli interessati devono presentare domanda scritta su apposito modulo. E' comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. Alla domanda deve essere allegata:

- attestazione ISEE inerente la condizione economica del richiedente e del nucleo familiare di appartenenza;
- la documentazione necessaria per la redazione dell'ISEEC;
- tutta l'ulteriore documentazione atta a documentare lo stato di bisogno.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici.

L'Assistente Sociale responsabile del caso provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta dall'interessato o acquisita d'ufficio ed attivando tutte le verifiche e gli approfondimenti ritenuti opportuni a seconda del caso (colloqui con l'utente, visite domiciliari, contatti con i parenti o altri operatori del territorio coinvolti, consultazione banche dati anagrafiche e tributarie ecc.)

Nell'istruttoria della pratica devono essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro complessivo e coerente delle condizioni socio-economiche del richiedente.

La presenza di elementi di contraddizione tra le condizioni dichiarate dal richiedente e gli elementi di valutazione raccolti dal Servizio Sociale non consentono l'erogazione del beneficio fino a che il richiedente non abbia fornito al riguardo opportuni ed esaustivi chiarimenti.

Terminata la valutazione, l'Assistente Sociale elabora con l'interessato e il nucleo familiare il progetto personalizzato di intervento, ove necessario, e redige la proposta di assistenza economica con apposita relazione, quantificando il relativo importo e stabilendo la durata ai sensi del presente regolamento.

Entro 60 giorni il Responsabile di Settore adotta il provvedimento finale e ne dà comunicazione all'Assessore di riferimento.

Sia l'ammissione che il diniego del contributo, devono essere comunicati al richiedente. Il diniego deve essere motivato.

Art. 9 Parenti tenuti agli alimenti

In caso di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 c.c., Il Servizio Sociale ha l'obbligo di informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte degli stessi. Qualora l'interessato non sia in grado di provvedere di persona, il Comune si riserva la facoltà, ove ne ricorrano gli estremi, di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un tutore o amministratore di sostegno che, in nome e per conto dell'interessato, proponga l'azione alimentare o altri interventi ritenuti necessari alla sua protezione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Il Servizio sociale ha altresì il compito di promuovere, ove possibile, il coinvolgimento della rete parentale nel progetto assistenziale nonché, in presenza di adeguate risorse, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere

economico avanzate dal richiedente. Qualora i parenti, pur risultando capaci economicamente, si astengano dall'intervenire, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria in favore del richiedente per superare lo stato di bisogno, riservandosi ogni possibile ed opportuna azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 10 Norme finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la concessione di contributi e/o benefici economici assistenziali a persone fisiche.

Il presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore a tutte le nuove richieste di intervento.

TABELLA A

- Calcolo del Minimo Vitale (importo assegno sociale)

n. componenti nucleo familiare	Parametro nucleo familiare	Minimo vitale annuo massimo in €	Minimo vitale mensile massimo in €
1	1	5577	429
2	1,57	8756	673
3	2,04	11377	875
4	2,46	13719	1055
5	2,85	15894	1223

- . per ogni ulteriore componente + 0,35
- . assenza di un genitore con figli minori + 0,2
- . presenza di handicap o invalidità oltre il 66% +0,5
- . entrambi i genitori lavoratori con figli minori + 0,2

- Livello ISEEC per l'accesso al Contributo di Sostegno all'Autonomia (CSA) = € 10.000,00
- Livello ISEEC per l'accesso al Contributo Straordinario (CS) = € 12.000,00

